



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta - Ostellato - Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore Programmazione Territoriale/Servizio Ambiente

ORDINANZA Dirigenziale n. 12 del 15/05/2025

Oggetto: prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e zanzara comune (*Culex pipiens*). Disposizioni per trattamenti adulticida.

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara *Culex* spp.

Considerato che in Italia negli anni 2007, 2017, 2023 e 2024 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus.

Dato atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione.

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.

Evidenziato inoltre che:

- la lotta agli adulti è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace.

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio dell'Unione, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.).

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni e/o le Unioni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute.

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Unione provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

Richiamata la nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 12820 del 16/04/2025 e la nota dell'AUSL prot. n.11017 del 06/05/2025 con cui si trasmettono le misure di lotta alle zanzare per il 2025, in conformità alla DGRER n. 518 del 07/04/2025.

Osservato che il Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita approvato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con Delibera di Consiglio n.23 del 13/07/2022, all'articolo 36 "*Lotta agli insetti nocivi e molesti*" prevede già norme di comportamento tali da limitare la proliferazione di zanzare ma manca delle disposizioni relative ai trattamenti adulticidi.

Richiamato interamente l'art.36 del vigente Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita approvato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con Delibera di Consiglio n.23 del 13/07/2022.

Visti

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e successive modificazioni;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022".

Richiamati:

- il decreto 3 del 31/01/2025 avente ad oggetto "Proroga dell'incarico di direzione del SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie all'ing. Alice Savi";
- la D.T n. 726 del 27/12/2023 contenente l'articolazione del Settore Programmazione Territoriale a decorrere dall'01/01/2024;

Dato atto pertanto, della competenza dello scrivente Dirigente all'assunzione del presente atto

ORDINA

1. che l'esecuzione di trattamenti adulticidi effettuati con qualsiasi modalità operativa negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO ANCHE TRAMITE UTILIZZO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE" (Appendice 1a)
 - all'Unione Valli e Delizie - Servizio Ambiente, tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it
 - al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl di Ferrara tramite mail all'indirizzo zanzara.tigre@ausl.fe.it, oppure tramite PEC all'indirizzo dirdsp@pec.ausl.fe.it;
2. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, anche con impianti fissi automatici, debba sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Appendice 1b) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di apposti avvisi (secondo il

modello Appendice 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;

3. che i trattamenti adalticidi con nebulizzatori mobili o con impianti fissi automatici possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare 2025”; in particolare:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari, notturne o nelle prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);
 - non trattare con brezza o raffiche di vento superiore a 8 km/h. Sospendere il trattamento in caso di pioggia;
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato, allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione;
 - accertarsi dell’avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - in presenza di apiari nell’area che s’intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l’apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
 - se nell’area sono presenti orti è necessario coprire le verdure dell’orto e gli alberi da frutto con un telo impermeabile durante i trattamenti ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o in alternativa lavare frutta e verdura accuratamente prima del consumo;
 - nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, è vietato il ricorso a trattamenti adalticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico.
4. che i trattamenti adalticidi con nebulizzatori mobili possono impiegare, sia per l’uso professionale che non professionale, esclusivamente prodotti insetticidi che non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo “H” e “EUH”:
 - H340 Può provocare alterazioni genetiche
 - H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
 - H350 Può provocare il cancro
 - H351 Sospettato di provocare il cancro
 - H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
 - H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
 - EUH 380 Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
 - EUH 381 Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
 - Inoltre, in etichetta non deve essere presente il pittogramma GHS06;
5. che nell’impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adalticidi per le zanzare.

AVVERTE

Che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti.

Che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L.n.689/1981, dalla Legge Regione Emilia-Romagna n. 21/1984 e dall’art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 80 € ad un massimo di 480 €.

Che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati in allegato alla presente.

DISPONE

Che il presente provvedimento è in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio fino **al 31 ottobre 2025**; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto.

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Ferrara, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La trasmissione del presente provvedimento a:

- AUSL di Ferrara
- Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

AVVERTE INOLTRE

Che coloro che contravverranno alle disposizioni sopraelencate, saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa.

Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Firmato digitalmente

Il Dirigente

Arch. Alice Savi

Allegati alla presente ordinanza:

- Appendice 1: Comunicazione di disinfestazione adulticida contro la zanzara e altri insetti pericolosi pubblici (1a) – Dichiarazione di trattamento adulticida (1b);
- Appendice 2: Avviso di trattamento adulticida in area privata.

15/05/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).